



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
PROVINCIA DI FERRARA
TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE RICOSTRUZIONE E
RILEVAMENTO DEL DANNO AL PATRIMONIO

ORDINANZA N. 140 - 2015

SPETT. GUERRA MIRANDA

SPETT. ARCH. TANI RENZO

PEC: renzo.tani@archiworldpec.it

OGGETTO: RIGETTO DELLA DOMANDA PER LA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

RIFERIMENTI:

- **Numero MUDE:** 0803802100000463712015
- Numero Pratica Comunale: MUDE301
- Protocollo Generale: n. 9331/2015

DESTINATARI DELL'ORDINANZA:

- **Intestatario dell'Istanza:** GUERRA MIRANDA
- **Professionista delegato:** ARCH. TANI RENZO

Il Sindaco

Premesso che:

- la Sig.ra Guerra Miranda ha presentato in data 26/05/2015 un'istanza per avviare il procedimento amministrativo riguardante la richiesta di contributo a beneficio di edifici e unità immobiliari danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012;
- dalle risultanze dell'istruttoria del procedimento amministrativo condotta dal Responsabile del procedimento, Ing. Ivan Pirani, agli atti del fascicolo, sono emersi elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza stessa e precisamente: precedente inagibilità rilasciata dal Comune di Sant'Agostino, a seguito di sopralluogo dei tecnici del Comune (richiesto dalla proprietà stessa), con comunicazione prot. 12404 del 26/10/2011;
- in base alle disposizioni di cui all'art. 10 bis della legge 241/1990, la sig.ra Guerra Miranda è stata invitata a presentare specifiche osservazioni ed eventuali documenti correlati, in data 23/07/2015 prot. n. 13294;
- la Sig.ra Guerra Miranda ha presentato in data 14/08/2015 con prot. n. 14621 documentazione relativa ad una precedente richiesta di contributo alla Provincia per la ristrutturazione della corte e la realizzazione di un agriturismo e la dichiarazione dell'agronomo Dott. Samuele Fiorello che gli immobili presentavano i requisiti di sicurezza statica e le condizioni igienico-sanitarie previste;
- l'ulteriore sviluppo dell'istruttoria ha evidenziato la permanenza degli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza sopra descritti in quanto permaneva l'inagibilità degli immobili in data anteriore al sisma del maggio 2012;
- a fronte di tali motivazioni, non potendo essere accolte le osservazioni formulate dall'interessato, risulta necessario rigettare l'istanza presentata;

Visto il D.L. 74/2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*, coordinato con la Legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012, in base al quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati in conformità all'art. 5, comma 2, della legge 225/92;

Visto l'art. 1, comma 5, del D.L. 74/2012 che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni interessati dal sisma *“adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”*;

Ritenuto di dover assegnare i contributi per la riparazione e il ripristino degli edifici ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, *“in relazione al danno effettivamente subito”*, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012 e art. 3 bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, utilizzando il *Fondo nazionale per la ricostruzione delle aree terremotate* di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012,

Richiamate le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 29 del 28 agosto 2012 e n. 51 del 5 ottobre 2012 (*“E leggere”*), con cui sono disciplinate le modalità di assegnazione di tali contributi;

Richiamato inoltre il Protocollo di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con DGR n. 879;

Visto l'art. 3, comma 1, del D.L. 74/2012, in base al quale *“i contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5”*. Tali commi fanno riferimento ai presidenti delle regioni e ai sindaci; in particolare, la sopra citata ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 29 del 28 agosto 2012 e ss. mm. ii., all'art. 4, specifica che le domande di contributo vengano inoltrate ai comuni, che determinano il contributo (art 5);

Attesta dunque la propria competenza, in conformità a quanto disposto sul piano generale dall'art. 54 TUEL che assegna al Sindaco poteri di ordinanza in casi contingibili e urgenti.

Sottolineato che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 in modo da favorire un rapido rientro nelle abitazioni (art. 7, comma 9-ter, del D.L. 133/2014);

Verificate in particolare le condizioni previste dall'art. 2 dell'ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e ss. mm. ii.

Viste le domande di contributo presentate in conformità all'art. 4 della medesima ordinanza;

Attesta l'esigenza di procedere con la massima sollecitudine possibile, in modo da favorire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni.

Sottolineato altresì che spettano al Comune funzioni rilevanti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, a norma dell'art. 10 dell'ordinanza n. 86/2012 e ss. mm. ii.

Visti:

- Gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, che individuano le competenze del Sindaco;
- Lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- L'organigramma e il funzionigramma dell'Ente;

ORDINA

di rigettare l'assegnazione dei contributi a seguito della istanza RCR – MUDE301, PROT. N. 9331/2015 INTESTATO ALLA SIGNORA GUERRA MIRANDA

Indicare l'ufficio competente e il responsabile del procedimento
Responsabile del Settore: ARCH. ELENA MELLONI

Ufficio responsabile: TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE RICOSTRUZIONE E RILEVAMENTO DEL DANNO AL PATRIMONIO

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 1199 del 24/11/1971).

Sant'Agostino, 10/09/2015

Il Sindaco
FABRIZIO TOSELLI
(originale firmato digitalmente)
